

Bruxelles, 11.12.2024
C(2024) 8662 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 11.12.2024

**che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia
ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo
di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale**

CCI: 2023IT06AFSP001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 11.12.2024

che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

CCI: 2023IT06AFSP001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013¹, in particolare l'articolo 119, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 dicembre 2022 la Commissione, a norma dell'articolo 118, paragrafi 4 e 6, del regolamento (UE) 2021/2115, ha adottato la decisione di esecuzione C(2022)8645² che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- (2) Il regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio³ ha modificato il regolamento (UE) 2021/2115. L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1468 consente agli Stati membri di scegliere una data di decorrenza degli effetti giuridici di determinate modifiche dei piani strategici della PAC relative all'applicazione delle norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali ("BCAA") 6, 7 o 8 nell'anno di domanda 2024 che preceda l'approvazione di tali modifiche da parte della Commissione. Con riguardo alla norma BCAA 8, gli Stati membri possono fare questa scelta soltanto nel caso in cui attuino, in relazione all'anno di domanda 2024, regimi comprendenti, per i seminativi, pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, o per la creazione di nuovi

¹ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj>.

² Decisione di esecuzione della Commissione, del 2.12.2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

³ Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni (GU L, 2024/1468, 24.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1468/oj>).

elementi caratteristici del paesaggio di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115. Nell'adottare tale decisione che attua alcune modifiche previste dal regolamento (UE) 2024/1468 nell'anno di domanda 2024, gli Stati membri devono garantire che siano rispettati i principi generali del diritto dell'Unione, in particolare il principio della certezza del diritto, il principio di non discriminazione e la tutela del legittimo affidamento degli agricoltori e degli altri beneficiari, e che si tenga conto della necessità degli agricoltori e degli altri beneficiari di disporre di tempo sufficiente per conformarsi alle modifiche.

- (3) Successivamente, il 28 ottobre 2024, l'Italia ha presentato alla Commissione una terza domanda di modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 a norma dell'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115, che comprendeva anche modifiche delle norme BCAA 6, 7 e 8 sulla base dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1468. Il 17 novembre 2024 l'Italia ha apportato cambiamenti alla domanda di modifica e ha presentato una versione riveduta del piano strategico della PAC 2023-2027.
- (4) Conformemente all'articolo 119, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 la Commissione ha valutato la domanda di modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia e non ha formulato osservazioni.
- (5) L'Italia ha debitamente motivato la domanda di modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 conformemente all'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e hanno fornito le informazioni richieste dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/587. L'Italia ha presentato tutte le informazioni necessarie a norma dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione⁴.
- (6) L'Italia ha stabilito le date di decorrenza degli effetti delle modifiche del piano strategico della PAC relative al FEAGA, che non sono state apportate sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1468, delle modifiche relative al regime ecologico 5 "Misure specifiche per gli impollinatori" e alla sezione 3.1.2 del piano strategico della PAC dell'Italia, al giorno successivo alla data di notifica della decisione di esecuzione della Commissione all'Italia e, per tutte le altre modifiche relative al FEAGA, al 1° gennaio 2025. Le date proposte sono state determinate a norma dell'articolo 119, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115.
- (7) La Commissione ha concluso che le proposte di modifica del piano strategico della PAC dell'Italia sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 119, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1468 e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/370.
- (8) È pertanto opportuno approvare le modifiche del piano strategico della PAC richieste dall'Italia e le date di decorrenza degli effetti delle modifiche relative al FEAGA.
- (9) La presente decisione non riguarda le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni istituiti dall'Italia, né le informazioni incluse negli allegati da I a IV del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia. Allo stesso modo non riguarda gli aiuti di

⁴ Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione, del 13 dicembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile (GU L 51 del 20.2.2023, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/370/oj).

Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che non sono stati approvati dalla Commissione secondo le pertinenti procedure in materia di aiuti di Stato.

- (10) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1468 la presente decisione non comprende l'approvazione della data di decorrenza degli effetti delle modifiche del piano strategico della PAC dell'Italia relative alle norme BCAA 6, 7 e 8 per l'anno di domanda 2024 presentate sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del piano strategico della PAC 2023-2027 presentato dall'Italia il 17 novembre 2024.

Articolo 2

La tabella riassuntiva delle dotazioni di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, comprese le dotazioni adeguate, stabilite nel piano strategico della PAC, come modificato a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, figura nell'allegato I della presente decisione.

La partecipazione totale del FEASR per ciascun tipo di intervento, come modificata a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, è indicata nell'allegato II della presente decisione.

I massimali finanziari calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, all'articolo 93, paragrafo 3, all'articolo 95, paragrafi 3, 4 e 5, all'articolo 97, paragrafi 10 e 11, e all'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, come modificati a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, sono specificati nell'allegato III della presente decisione.

La tabella dei finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 146 del regolamento (UE) 2021/2115, come modificati a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, figura nell'allegato IV della presente decisione.

Articolo 3

Sono approvate le date di decorrenza degli effetti delle modifiche del piano strategico della PAC 2023-2027 relative al FEAGA, ad eccezione di quelle presentate dall'Italia a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1468, elencate nell'allegato V.

Articolo 4

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia relativa al FEAGA lo è per una partecipazione del FEAGA a partire dalle date di decorrenza degli effetti di tali modifiche di cui all'articolo 3.

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia relativa al FEASR lo è per una partecipazione del FEASR a partire dal 28 ottobre 2024.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 11.12.2024

Per la Commissione
Christophe HANSEN
Membro della Commissione



IT

Allegato I

Piano strategico della PAC: tabella riassuntiva

	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totale
	Pagamenti diretti (anno civile N=esercizio finanziario N+1) nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Dotazioni iniziali per i pagamenti diretti (allegato V iniziale)	N/A	3 628 529 155,00	3 628 529 155,00	3 628 529 155,00	3 628 529 155,00	3 628 529 155,00	18 142 645 775,00
2	Cotone (allegato VIII)	N/A						
3	Dotazioni iniziali per i pagamenti diretti, escluso il cotone (allegato IX iniziale)	N/A	3 628 529 155,00	3 628 529 155,00	3 628 529 155,00	3 628 529 155,00	3 628 529 155,00	18 142 645 775,00
4	Sostegno al reddito accoppiato (articolo 96)	N/A	524 436 579,00	524 436 579,00	524 436 579,00	524 436 579,00	543 379 373,00	2 641 125 689,00
5	Importo totale del trasferimento al FEASR (flessibilità e riduzione) - importo risultante	N/A	126 285 292,00	126 285 292,00	126 285 292,00	126 285 292,00	N/A	505 141 168,00
6	Totale flessibilità — Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) — importo	N/A	126 285 292,00	126 285 292,00	126 285 292,00	126 285 292,00	N/A	505 141 168,00
7	Se superiore al 25 %: di cui per gli obiettivi in materia di ambiente e di clima (articolo 103, paragrafo 2, lettera a)) — importo	N/A					N/A	
8	Se superiore al 25 %: di cui per l'insediamento di giovani agricoltori (articolo 103, paragrafo 2, lettera b)) — importo	N/A					N/A	
9	Totale flessibilità (%)	N/A	3,48	3,48	3,48	3,48	N/A	3,48
10	Trasferimento al FEASR del prodotto stimato della riduzione, se applicabile (articolo 17, paragrafo 5)	N/A					N/A	
11	Trasferimento verso tipi di intervento in altri settori (articolo 88, paragrafo 6) — importo	N/A	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	30 000 000,00
12	Trasferimento verso tipi di intervento in altri settori (articolo 88, paragrafo 6) — percentuale	N/A	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
13	Trasferito dal FEASR: importo (articolo 103, paragrafo 1, lettera b))	N/A					N/A	
15	Trasferito da olio di oliva e olive da tavola: (articolo 88, paragrafo 5) (solo Grecia, Francia e Italia) — importo	N/A					N/A	
16	Dotazione adeguata per i pagamenti diretti (allegato V)	N/A	3 496 243 863,00	3 496 243 863,00	3 496 243 863,00	3 496 243 863,00	3 622 529 155,00	17 607 504 607,00
17	Dotazioni adeguate per i pagamenti diretti, escluso il cotone, prima del trasferimento della riduzione (allegato IX)	N/A	3 496 243 863,00	3 496 243 863,00	3 496 243 863,00	3 496 243 863,00	3 622 529 155,00	17 607 504 607,00

	FEAGA settoriale nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totale
18	Vino (allegato VII)	256 883 000,00	290 383 000,00	323 883 000,00	323 883 000,00	323 883 000,00	N/A	1 518 915 000,00
19	Apicoltura (allegato X)	4 468 077,00	5 166 537,00	5 166 537,00	5 166 537,00	5 166 537,00	N/A	25 134 225,00
21	Olio d'oliva e olive da tavola (articolo 88, paragrafo 4) (solo Grecia, Francia e Italia)	30 390 000,00	34 590 000,00	34 590 000,00	34 590 000,00	34 590 000,00	N/A	168 750 000,00
22	Tipi di intervento negli altri settori (articolo 42, lettera f)) da pagamenti diretti	N/A	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	30 000 000,00
	FEASR nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totale
23	Dotazione iniziale del FEASR assegnata allo Stato membro (allegato XI)	1 349 921 375,00	1 349 921 375,00	1 349 921 375,00	1 349 921 375,00	1 349 921 375,00	N/A	6 749 606 875,00
24	Trasferimento di flessibilità ai pagamenti diretti (articolo 103, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b)) — importo						N/A	
25	Percentuale						N/A	
26	Trasferimento dai pagamenti diretti (flessibilità e stima della riduzione) (articoli 17 e 103)	5 400 000,00	126 285 292,00	126 285 292,00	126 285 292,00	126 285 292,00	N/A	510 541 168,00
27	Assegnato a InvestEU (articolo 81)						N/A	
28	Assegnato a LIFE - (articolo 99) - importo						N/A	
28a	Assegnato a ERASMUS (articolo 99) - importo						N/A	
28b	Riporti dei prepensionamenti (articolo 155, paragrafo 2, lettera a)) (articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005) - importo						N/A	
30	Dotazioni adeguate del FEASR assegnate allo Stato membro (allegato XI)	1 355 321 375,00	1 476 206 667,00	1 476 206 667,00	1 476 206 667,00	1 476 206 667,00	N/A	7 260 148 043,00
	Esercizio finanziario, requisiti minimi di spesa nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totale
31	Riservato a LEADER (articolo 92, paragrafo 1) — minimo 5 % nel periodo, percentuale risultante	6,23	5,72	5,72	5,72	5,72	N/A	5,82
32	Riservato a LEADER — importo	84 472 657,93	84 472 657,93	84 472 657,93	84 472 657,93	84 472 657,93	N/A	422 363 289,65
33	Riservato agli obiettivi in materia di ambiente e clima a titolo del FEASR (articolo 93) (min. 35 %) — Escluse le regioni ultraperiferiche, percentuale risultante	42,42	38,95	38,95	38,95	38,95	N/A	39,60
34	Riservato agli obiettivi in materia di ambiente e clima a titolo del FEASR — importo	574 963 529,46	574 963 529,46	574 963 529,46	574 963 529,46	574 963 529,43	N/A	2 874 817 647,27
35	- Di cui per l'articolo 70	430 079 587,33	430 079 587,33	430 079 587,33	430 079 587,33	430 079 587,33	N/A	2 150 397 936,65
36	- Di cui per l'articolo 71 (50 %)	60 050 643,61	60 050 643,61	60 050 643,61	60 050 643,61	60 050 643,60	N/A	300 253 218,04
37	- Di cui per l'articolo 72	2 894 526,70	2 894 526,70	2 894 526,70	2 894 526,70	2 894 526,68	N/A	14 472 633,48
38	- Di cui per l'articolo 73 in relazione agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e in relazione al benessere degli animali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i)	41 654 942,16	41 654 942,16	41 654 942,16	41 654 942,16	41 654 942,15	N/A	208 274 710,79
38a	- Di cui per l'articolo 74 in relazione agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f)	40 283 829,66	40 283 829,66	40 283 829,66	40 283 829,66	40 283 829,67	N/A	201 419 148,31
39	Differenza rispetto all'importo minimo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	333 765 832,22
39a	Da riservare ai giovani agricoltori (allegato XII) - (articolo 95) (se pagamenti diretti soltanto: importi annuali da rispettare)	N/A	108 855 875,00	108 855 875,00	108 855 875,00	108 855 875,00	108 855 875,00	544 279 375,00
39b	Riservato ai giovani agricoltori	60 038 077,82	129 962 954,82	129 962 954,82	129 962 954,82	129 962 954,81	72 450 583,00	652 340 480,09

40	Riservato ai giovani agricoltori - necessario per soddisfare i requisiti minimi	38 425 856,80	108 350 733,80	108 350 733,80	108 350 733,80	108 350 733,80	72 450 583,00	544 279 375,00
41	- tramite il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (nell'ambito dei pagamenti diretti)	N/A	69 924 877,00	69 924 877,00	69 924 877,00	69 924 877,00	72 450 583,00	352 150 091,00
42	"di cui necessario per soddisfare i requisiti minimi" - base per il massimale inverso	N/A	69 924 877,00	69 924 877,00	69 924 877,00	69 924 877,00	72 450 583,00	352 150 091,00
43	- tramite investimenti dei giovani agricoltori (ponderati al 50 %) (nell'ambito dello sviluppo rurale)						N/A	
44	"di cui necessario per soddisfare i requisiti minimi" - base per il massimale inverso						N/A	
45	- insediamento dei giovani agricoltori (nell'ambito dello sviluppo rurale)	60 038 077,82	60 038 077,82	60 038 077,82	60 038 077,82	60 038 077,81	N/A	300 190 389,09
46	"di cui necessario per soddisfare i requisiti minimi" - base per il massimale inverso	38 425 856,80	38 425 856,80	38 425 856,80	38 425 856,80	38 425 856,80	N/A	192 129 284,00
47	Importo minimo da riservare ai regimi ecologici (articolo 97)	N/A	874 060 965,75	874 060 965,75	874 060 965,75	874 060 965,75	905 632 288,75	4 401 876 151,75
48	Abbuono (se pertinente - opzionale per gli Stati membri)	N/A						
49	Importi annuali destinati ai regimi ecologici nell'ambito dei pagamenti diretti	N/A	874 060 966,00	874 060 966,00	874 060 966,00	874 060 966,00	905 632 289,00	4 401 876 153,00
50	Di cui importi in compensazione della sottoutilizzazione in anni precedenti	N/A	N/A					
51	Importo totale per i regimi ecologici, riduzione compresa	N/A	874 060 966,00	874 060 966,00	874 060 966,00	874 060 966,00	905 632 289,00	4 401 876 153,00
52	Importi nello sviluppo rurale in compensazione della sottoutilizzazione dei regimi ecologici (articolo 97, paragrafo 6, lettera b), articolo 97, paragrafo 7, lettera b), e articolo 97, paragrafo 9, lettera b))	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
52a	Di cui per l'articolo 70 in compensazione della sottoutilizzazione dei regimi ecologici (articolo 97, paragrafo 6, lettera b), articolo 97, paragrafo 7, lettera b) e articolo 97, paragrafo 9, lettera b))	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
53	Importo destinato al pagamento redistributivo (articolo 29) - minimo 10 % all'anno applicato alla riga 17, salvo deroghe	N/A	349 624 386,30	349 624 386,30	349 624 386,30	349 624 386,30	362 252 915,50	1 760 750 460,70

Allegato II

Partecipazione totale del FEASR per ciascun tipo di intervento e per l'assistenza tecnica

Articolo 32, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116 - Partecipazione totale del FEASR per ciascun tipo di intervento nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115 per l'intero periodo		
		in EUR
01	Impegni in materia di ambiente e di clima, e altri impegni in materia di gestione (articolo 70)	2 150 397 936,65
02	Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (articolo 71)	600 506 436,07
03	Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (articolo 72)	14 472 633,48
04	Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione (articoli 73 e 74)	1 948 147 126,14
05	Insedimento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, avvio di nuove imprese rurali (articolo 75)	327 710 753,56
06	Strumenti di gestione del rischio (articolo 76)	1 277 202 378,46
07	Cooperazione (articolo 77)	604 713 076,46
08	Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni (articolo 78)	99 834 630,66

Articolo 94 del regolamento (UE) 2021/2115 - Partecipazione totale del FEASR per l'assistenza tecnica per l'intero periodo	
in EUR	% FEASR
237 163 071,52	3,2666423620475

Allegato III

Massimali finanziari inversi

Tabella 1

Massimali finanziari per la spesa totale FEASR per lo sviluppo rurale per l'intero periodo del piano strategico della PAC nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115, diversa da:

	in EUR
LEADER (articolo 92, paragrafo 2)	6 897 140 640,85
Interventi rivolti a obiettivi specifici in materia di ambiente e di clima (articolo 93, paragrafo 3)	4 418 843 009,91
Interventi di cui agli articoli 70, 72, 73 e 74, nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e per quanto riguarda il benessere degli animali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), e nella misura in cui tali interventi sono presi in conto per una riduzione dei requisiti in materia di dotazione dei regimi ecologici (articolo 97, paragrafo 11) ¹	N/A
Interventi per l'insediamento dei giovani agricoltori (articolo 95, paragrafo 4) ²	7 068 018 759,00
Investimenti dei giovani agricoltori (articolo 75, paragrafo 2, lettera a), articolo 95, paragrafo 5, e articolo 73, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), punto ii) ²	N/A

Tabella 2

Massimali finanziari per anno civile, per la spesa totale per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115 diversi da:

	in EUR				
	Anno civile 2023	Anno civile 2024	Anno civile 2025	Anno civile 2026	Anno civile 2027
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (articolo 95, paragrafo 3) ³	3 426 318 986,00	3 426 318 986,00	3 426 318 986,00	3 426 318 986,00	3 550 078 572,00
Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (articolo 97, paragrafo 10)	N/A	N/A	2 692 107 774,51	2 692 107 774,51	2 716 896 866,25
Sostegno redistributivo al reddito complementare per la sostenibilità (articolo 98, paragrafo 2)	3 146 619 476,70	3 146 619 476,70	3 146 619 476,70	3 146 619 476,70	3 260 276 239,50

¹ Questo massimale inverso è stabilito solo per i casi in cui si applica una riduzione della dotazione di cui all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, da destinare ai regimi ecologici. In caso contrario non compilare la riga.

² Questo massimale inverso è stabilito solo per i casi in cui gli interventi del FEASR attingano all'importo minimo riservato per il ricambio generazionale, di cui all'articolo 95 del regolamento (UE) 2021/2115. In caso contrario non compilare la riga.

³ Questo massimale inverso è stabilito solo per i casi in cui gli interventi di sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori sono utilizzati per l'importo minimo riservato per il ricambio generazionale, di cui all'articolo 95 del regolamento (UE) 2021/2115. In caso contrario non compilare la riga.

Allegato IV

Finanziamenti nazionali integrativi forniti nell'ambito del piano strategico della PAC

Interventi di sviluppo rurale nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115	
Intervento nel piano strategico della PAC per il quale è erogato il finanziamento	Bilancio (in EUR)
SRA30 - Benessere degli animali	27 000 000,00
SRA09 - ACA9 — Impegni gestione habitat Natura 2000	3 000 000,00
SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	28 430 475,00
SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	8 000 000,00
Totale per tipo di intervento di cui all'articolo 70	66 430 475,00
SRB02 - Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi	27 600 000,00
SRB02 - Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi	4 035 006,00
SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna	11 800 000,00
SRB02 - Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi	61 956 633,00
Totale per tipo di intervento di cui all'articolo 71	105 391 639,00
SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	14 400 000,00
SRD13 - Investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli	13 586 381,39
SRD15 - Investimenti produttivi forestali	2 500 000,00
SRD11 - Investimenti non produttivi forestali	3 000 000,00
SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	30 941 750,00
SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali	17 000 000,00
SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	22 701 312,00
SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste	3 000 000,00
SRD04 - Investimenti agricoli non produttivi a fini ambientali	500 000,00
SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione verso attività non agricole	7 941 750,00
SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali	30 000 000,00
SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	13 586 381,39
SRD13 - Investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli	9 000 000,00
Totale per tipo di intervento di cui agli articoli da 73 a 74	168 157 574,78
SRE01 - Insediamento giovani agricoltori	4 500 000,00
SRE01 - Insediamento giovani agricoltori	17 500 000,00
SRE02 - Insediamento nuovi agricoltori	4 000 000,00
Totale per tipo di intervento di cui all'articolo 75	26 000 000,00
SRG09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare	6 058 250,00
SRG06 - Leader — attuazione di strategie di sviluppo locale	20 916 231,00
SRG07 - Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages	11 000 000,00
SRG01 - Sostegno gruppi operativi PEI AGRI	750 000,00

SRG10 - Promozione dei prodotti di qualità	3 234 971,00
SRG06 - Leader — attuazione di strategie di sviluppo locale	6 000 000,00
Totale per tipo di intervento di cui all'articolo 77	47 959 452,00
SRH06 - Servizi di back office per l'AKIS	4 058 250,00
SRH05 - Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali	150 000,00
SRH03 - Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali	300 000,00
SRH01 - Erogazione servizi di consulenza	3 000 000,00
Totale per tipo di intervento di cui all'articolo 78	7 508 250,00
Totale generale	421 447 390,78

Aiuto finanziario nazionale nel settore dei prodotti ortofrutticoli nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115

	Anno civile 2023	Anno civile 2024	Anno civile 2025	Anno civile 2026	Anno civile 2027	Totale 2023-2027
Importo stimato dell'aiuto finanziario nazionale (in EUR) (articolo 53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato V

Date di decorrenza degli effetti delle modifiche del piano strategico della PAC 2023-2027 relative al FEAGA

Sezione del piano strategico della PAC interessata dalla modifica	Parte del piano strategico della PAC interessata dalla modifica	Data di decorrenza degli effetti
3.1.2	Panoramica della complementarità tra le condizioni di base pertinenti di cui all'articolo 31, paragrafo 5, e all'articolo 70, paragrafo 3, la condizionalità e i diversi interventi che affrontano gli obiettivi climatico-ambientali	Il giorno successivo alla data di notifica all'Italia della decisione di esecuzione della Commissione che approva la richiesta di modifica
3.10.1.1	3.10 Condizionalità BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola	1° gennaio 2025
5.1	CIS-YF (articolo 30) - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori	1° gennaio 2025
5.1	CIS (articolo 32) - Sostegno accoppiato al reddito PD 06 - CIS (04) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Pomodoro da trasformazione	1° gennaio 2025
5.1	Regimi ecologici (articolo 31) - Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali PD 05 - ES 1 - Eco-schema 1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e il benessere animale	1° gennaio 2025
5.1	Regimi ecologici (articolo 31) - Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali PD 04 - ES 5 - Eco - schema 5 Misure specifiche per gli impollinatori	Il giorno successivo alla data di notifica all'Italia della decisione di esecuzione della Commissione che approva la richiesta di modifica
5.2	Interventi settoriali API - Prodotti dell'apicoltura PROMOBEEES (articolo 55, paragrafo 1, lettera f) - promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura: "Hy04 - promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura".	1° gennaio 2025